



Carpi (MO), lì 26/11/2021

PROGETTO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AFFERENTE I SERVIZI DI STAMPA OCCORRENTI AL COMUNE DI CARPI, SETTORE S2

Il presente progetto viene redatto ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un Accordo quadro quadriennale con un unico operatore economico avente ad oggetto i servizi di stampa di prodotti tipografici per il Settore S2 del Comune di Carpi e risulta delineato come di seguito:

1) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Si rende necessario provvedere alla predisposizione della nuova procedura di gara per il Comune di Carpi, Settore S2, da espletarsi per mezzo della Centrale Unica di Committenza.

La tipologia di gara individuata è quella della procedura aperta, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all'affidamento dell'Accordo quadro con un solo operatore economico, di cui all'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata di anni 4 (quattro) decorrenti dalla stipula del contratto di Accordo quadro o dalla data di avvio delle prestazioni in caso di urgenza (avvio che potrà avvenire nelle more della stipula dei contratti discendenti e comunque dopo la stipula del contratto di Accordo quadro).

La scelta di ricorrere all'Accordo quadro deriva dalla volontà di garantire la massima flessibilità dei prodotti tipografici da acquistare, lasciando così all'Amministrazione committente (Comune di Carpi, Settore S2) la determinazione della necessità o meno del singolo prodotto e del relativo quantitativo.

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine viene incaricata di gestire l'intera procedura di gara fino all'aggiudicazione per conto del Comune di Carpi, Settore S2 (ente committente), mentre viene lasciata a quest'ultima la cura dell'organizzazione complessiva dei servizi oggetto di Accordo quadro necessari per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali e la stipula del contratto di Accordo quadro e dei contratti discendenti dall'Accordo quadro.

Tale affidamento ad un soggetto esterno si rende necessario in quanto l'Ente non dispone di proprio e sufficiente personale specializzato, né possiede strutture ed apparecchiature in grado di gestire, in tutte le fasi, un processo integrale di stampa, come meglio specificato nel Capitolato speciale prestazionale.

L'affidamento esterno ad un operatore economico specializzato è in grado di assicurare una gestione efficace ed efficiente dei servizi, consentendo al tempo stesso all'Amministrazione committente di mantenere un ruolo di indirizzo e controllo gestionale.

L'Accordo quadro in questione si intende comprensivo di tutte le attività necessarie alla realizzazione e fruibilità dei prodotti tipografici dalla stampa fino alla consegna al Settore e rispettivi Servizi/Uffici, nel rispetto, laddove possibile, dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 04/04/2013 pubblicato in G.U. del 03/05/2013, specifiche tecniche di base di cui al punto 5.2) secondo quanto dettagliatamente contemplato nel Capitolato speciale prestazionale.

2) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA



2.1) REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii..

2.2) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, o in mancanza trasmessi su richiesta della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal Disciplinare.

2.3) REQUISITI DI IDONEITÀ

- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2.4) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

- aver realizzato un **fatturato globale d'impresa** nell'ultimo triennio (e, precisamente, negli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data di presentazione dell'offerta) non inferiore al valore massimo stimato dell'Accordo quadro, al netto degli oneri fiscali.

Tale requisito è considerato congruo in rapporto all'entità, alla durata ed alla rilevanza dell'Accordo quadro.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano **iniziato l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.



- aver realizzato **servizi analoghi** a quelli oggetto dell'Accordo quadro prestati negli ultimi tre anni e, quindi, nell'arco dei 1.095 giorni naturali e consecutivi precedenti la data di pubblicazione del Bando a favore di committenti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore al valore massimo stimato dell'Accordo quadro.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività di svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell'Accordo quadro da meno di 1.095 giorni, tali requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Al fine di dimostrare i requisiti di cui sopra potranno essere spesi anche contratti ancora in corso di esecuzione, non ancora giunti alla loro scadenza naturale. In tale ipotesi, però, potranno essere computati, al fine del soddisfacimento del requisito, solo gli importi pro-quota relativi alle prestazioni già eseguite e per le quali siano già rese dichiarazioni di regolare esecuzione da parte del committente.

In relazione al possesso dei suddetti requisiti, in sede di gara, vale il principio di autocertificazione in virtù del quale è sufficiente che l'operatore economico renda una dichiarazione nell'allegato 2 "Dichiarazioni integrative al DGUE" relativa agli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi analoghi eseguiti nel triennio precedente.

Solo ai fini dell'aggiudicazione, la comprova dei suddetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:

- in caso di servizi prestati a favore di committenti pubblici, la Stazione appaltante richiederà d'ufficio originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione certificante con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, in virtù del principio generale dell'acquisizione documentale d'ufficio e della "decertificazione";

- in caso, invece, di servizi prestati a favore di committenti privati, l'onere di produzione documentale è a carico dell'operatore economico, che dovrà presentare alla Stazione appaltante originale o copia conforme dei contratti stipulati.

- possesso della certificazione FSC relativa alla gestione forestale per la catena di custodia di prodotti.

In relazione al possesso del suddetto requisito in sede di gara, vale il principio di autocertificazione in virtù del quale è sufficiente che l'operatore economico renda una dichiarazione nell'allegato 2 "Dichiarazioni integrative al DGUE" circa il possesso del requisito richiesto.

Nel caso in cui l'operatore economico dovesse risultare aggiudicatario oppure sorteggiato per la verifica dei controlli a campione, dovrà produrre la necessaria documentazione a comprova.

Qualora in ragione della specificità di alcuni prodotti tipografici da realizzare (previsti o non previsti nell'elenco voci e prezzi dei prodotti tipografici e, quindi, extra capitolato) sia richiesto in capo all'operatore economico il possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- **dotazione del marchio editoriale** per consentire l'inserimento di ISBN allo scopo di rendere validi ai fini curriculari i prodotti editoriali e garantire coerenza e continuità con altri stampati di carattere culturale di alta qualità e di livello scientifico già pubblicati;

- **dotazione di macchinari che consentono la tecnologia di stampa H-UV;**

l'operatore economico si impegnerà a fornire tali prodotti anche tramite altri fornitori avvalendosi



dell'istituto del subappalto qualificante, nei limiti della percentuale che sarà prevista nel Disciplinare di gara.

3) INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI PER I RISCHI DA INTERFERENZA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.

Tenuto conto dello specifico contenuto dei servizi oggetto dell'Accordo quadro per il quale si svolgerà la procedura di gara, non risultano quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Pertanto, per il presente Accordo quadro i costi per gli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 5, del citato decreto sono pari ad € 0,00 (zero).

4) CALCOLO DELL'IMPORTO PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI – PROSPETTO ECONOMICO

La stima del valore del contratto di Accordo quadro per il Comune di Carpi, Settore S2 per il periodo oggetto di affidamento ammonta ad € 160.000,00, oltre IVA di legge.

L'incidenza del costo della manodopera è stata stimata pari ad € 32.000,00 (e, quindi pari al 20% dell'importo complessivo dell'Accordo quadro), tenuto conto del C.C.N.L. dei dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali.

L'incidenza di tale costo è da ritenersi residuale rispetto all'importo complessivo dell'Accordo quadro ed alla tipologia di prestazioni richieste, basate su quantitativi di prodotti tipografici, pertanto, non trova applicazione l'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di Accordo quadro non ad alta intensità di manodopera.

Il Responsabile unico del procedimento
Dott.ssa Manuela Rossi
(firmato digitalmente)